

Rep. n. 1/2018 (Aoo perfercola)

Prot. n. 125422 del 21/12/2018

## Convenzione Quadro

tra

**l'Università degli Studi di Trieste**

e

**Elettra - Sincrotrone Trieste, Società Consortile per Azioni**

L'Università degli Studi di Trieste, in prosieguo denominata "Università" o "Ateneo", con sede legale in Piazzale Europa, 1 - 34127 Trieste, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, Prof. Maurizio Fermeglia, nato a Trieste (TS), il 9 ottobre 1955, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 novembre 2018

e

Elettra - Sincrotrone Trieste, Società Consortile per Azioni, in prosieguo denominata "Elettra" o "Società", con sede legale in S.S. 14, Km 163,5, Area Science Park – 34149 Basovizza (Trieste), in persona del Presidente e Amministratore Delegato e legale rappresentante *pro tempore*, Prof. Alfonso Franciosi, nato a Roma, il 14 luglio 1955, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede di Elettra, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 ottobre 2018,

di seguito anche indicate "Parti" o "Enti",

### **premesse che :**

- Elettra, società di interesse nazionale ai sensi della legge 19 ottobre 1999, n. 370, sulla base delle sue attività inerenti al migliore utilizzo scientifico e tecnologico delle sorgenti di luce Elettra e FERMI, è disponibile a collaborare, mediante l'utilizzo di proprie risorse, con l'Università allo svolgimento di attività di ricerca, didattica e formative, con l'obiettivo di stimolare iniziative e programmi di ricerca

su temi di comune interesse e di contribuire a migliorare la preparazione culturale e professionale degli studenti impegnati nei corsi di laurea, nonché di neo laureati, dottorandi e assegnisti di ricerca;- tra l'Università di Trieste ed Elettra è attualmente vigente una convenzione quadro stipulata il 26 aprile 2005, che fino ad oggi si è tacitamente rinnovata a cadenza annuale;

- tale convenzione quadro proseguiva il rapporto di collaborazione fra i due Enti - già regolato da una precedente convenzione risalente al 2001- avente per oggetto lo svolgimento di attività di ricerca e didattica su temi di comune interesse nell'ottica di conseguire importanti progressi nella ricerca di base e applicata e una formazione di livello più avanzato per studenti, neolaureati e dottorandi;

- nel corso del 2017, su proposta del Ministero dell'Università e della Ricerca (MIUR), il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha finanziato ad Elettra un progetto del valore di 170 milioni di euro per la realizzazione dell'infrastruttura "Elettra 2.0", nell'ambito del fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese costituito ai sensi dell'art. 1, comma 140 delle Legge 11 dicembre 2016, n. 232;

- il Consiglio di Amministrazione di Elettra ha deliberato in data 19/12/2017 l'autorizzazione della fase esecutiva del Progetto "Elettra 2.0" da parte della Società, finanziato sul cap. 7445 del bilancio dello Stato nell'ambito del fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui al precedente alinea, vista la necessità di aggiornare la sorgente di luce Elettra e per garantirne la competitività a livello internazionale, rinnovandone le linee di luce;

- nell'ambito del Progetto Elettra 2.0 e, più in generale, degli sviluppi futuri delle macchine di luce Elettra e FERMI, è interesse di Elettra approfondire tematiche scientifiche di rilievo in sinergia con l'Università, anche mediante il finanziamento di assegni di ricerca e/o di altre forme di collaborazione;

- le Parti, anche alla luce delle necessità derivanti dall'esecuzione da parte della Società del Progetto "Elettra 2.0", sono intenzionate a mantenere e sviluppare ulteriormente il loro proficuo rapporto di collaborazione e intendono stipulare una nuova convenzione quadro che sostituisca la precedente, aggiornandone la veste formale e parzialmente il contenuto;

**convengono e stipulano quanto di seguito.**

### **Articolo 1 – Oggetto**

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione Quadro (nel seguito anche la "Convenzione").

Le Parti si impegnano reciprocamente, nell'ambito e nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione in progetti di ricerca di base o applicata e di formazione in settori quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ambiente;
- applicazioni mediche e farmaceutiche ;
- energia;
- informatica;
- nanotecnologie;
- nuovi materiali e dispositivi;
- scienza e tecnologie dei laser a elettroni liberi;
- scienza e tecnologie degli acceleratori di particelle.

Presso Elettra studenti, laureandi e dottorandi dell'Università potranno partecipare ad attività didattiche o di tirocinio ivi previste, anche finalizzate alla preparazione di tesi di laurea o di laurea magistrale e di Dottorato di Ricerca. A tali attività sovrintenderanno i docenti dell'Università di concerto con i referenti scientifici designati da Elettra.

Il personale docente e ricercatore dell'Università potrà svolgere, su richiesta di Elettra e, fermo il rispetto dei propri impegni didattici e istituzionali presso l'Ateneo, corsi o seminari di aggiornamento professionale per il personale di Elettra. Parimenti il personale ricercatore di Elettra potrà svolgere, nel rispetto della normativa vigente sulla didattica universitaria, corsi o seminari per gli studenti dell'Università.

Il personale docente e ricercatore dell'Università potrà, inoltre, sviluppare e coordinare programmi comuni di ricerca e sviluppo di reciproco interesse, nonché collaborare ad iniziative di natura scientifica proposte da Elettra. Ai progetti e alle iniziative disciplinati dagli atti e/o Accordi Attuativi di cui al presente articolo l'Università contribuisce tramite la partecipazione di personale docente, ricercatore, assegnisti di ricerca, dottorandi, laureandi, borsisti e studenti di master.

## **Art. 2 – Modalità della collaborazione**

Nell'ambito della presente Convenzione Quadro, compete a entrambe le Parti proporre le iniziative di collaborazione riconducibili al precedente articolo.

Le modalità attuative delle predette collaborazioni, quali la realizzazione di progetti di ricerca applicata o altre iniziative in ordine ad attività scientifiche e/o di formazione ritenute di comune interesse per il perseguimento degli obiettivi prefissati nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ateneo e di Elettra, saranno, di volta in volta, regolate da specifici atti e/o Accordi Attuativi comunque denominati che costituiranno parte integrante della presente Convenzione.

Detti atti/Accordi Attuativi saranno stipulati in coerenza con quanto previsto da Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità – Titolo IV, Capo II e Capo III.

Negli atti e/o accordi in questione saranno stabiliti:

- l'oggetto, i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa l'utilizzazione dei rispettivi locali e strumentazioni, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari all'attuazione del progetto;
- tutto quanto attiene alla sicurezza, alla protezione sanitaria ed alle coperture assicurative;
- i referenti;
- se a titolo oneroso, le eventuali fonti di finanziamento esterno e le modalità e i termini di rimborso spese o di pagamento;

ogni Accordo Attuativo conterrà, sia per quanto riguarda i progetti di ricerca comuni, che per quanto riguarda i progetti di formazione comuni, l'indicazione del personale docente e ricercatore e degli

eventuali studenti, laureandi, assegnisti di ricerca e dottorandi dell'Università impegnati sullo specifico Programma di Ricerca/formazione comune nonché le attività ad essi affidate e l'impegno orario richiesto. Ogni accordo dovrà prevedere inoltre l'eventuale utilizzo di laboratori/locali di Elettra e dell'Università da parte di tali soggetti. Laddove il progetto di ricerca/formazione si svolga su più di un'annualità, l'elenco del personale universitario docente e ricercatore, che partecipa ai programmi di ricerca/formazione congiunti e ad ogni altra attività prevista dagli specifici Accordi Attuativi, viene proposto annualmente dal Responsabile di progetto dell'Università, previsto dall'Accordo Attuativo, al Dipartimento cui afferiscono le unità di personale coinvolte, unitamente alle attività ad essi affidate nell'ambito del Programma e all'impegno orario richiesto, per la relativa approvazione. Laddove siano previsti compensi aggiuntivi per il personale universitario di volta in volta coinvolto, si applicherà quanto previsto dal "Regolamento per lo svolgimento di attività retribuite a favore di soggetti terzi, pubblici e privati, e la corresponsione al personale di compensi ai sensi dell'art. 63 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità".

Resta salva la possibilità da parte di Elettra di conferire incarichi esterni, a titolo personale a professori o ricercatori a tempo pieno dell'Università, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente di cui al d.lgs n. 165/2001 s.m.i. nonché dai Regolamenti adottati dall'Ateneo.

Tutti i soggetti coinvolti nello specifico Programma di Ricerca/Formazione comune saranno tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza e, in generale, a tutte le condizioni stabilite nella presente Convenzione e negli Accordi Attuativi di cui al precedente alinea.

La partecipazione al Programma di Ricerca/Formazione comune non farà in alcun modo sorgere in capo alle Parti obblighi di alcuna natura previdenziale e/o retributiva o assimilabile a lavoro subordinato, prestazione professionale, occasionale o ancora ad altra forma ad essi equiparabile nei confronti dei soggetti coinvolti. Gli eventuali aspetti economici collegati allo svolgimento di attività didattica e di ricerca saranno stabiliti nell'Accordo Attuativo che regola lo specifico Programma di Ricerca/Formazione comune, nel rispetto, per quanto riguarda l'Università, del "Regolamento per lo

svolgimento di attività retribuite a favore di soggetti terzi, pubblici e privati, e la corresponsione al personale di compensi ai sensi dell'art. 63 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità”.

L'eventuale erogazione di borse di studio o di assegni di ricerca, finanziati da Elettra, non costituirà presupposto per l'instaurazione di futuri rapporti di lavoro con la Società. La presente Convenzione non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né a suoi principi salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina.

Per l'Università, gli atti e/o Accordi Attuativi, adottati sulla base della presente Convenzione Quadro dovranno essere conformi a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità”.

In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività operative di ricerca di cui al presente atto, dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali Enti patrocinanti le attività medesime.

### **Articolo 3 – Referenti della Convenzione quadro**

Per l'attuazione della presente Convenzione Quadro, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

Il Referente per Elettra è il dott. Matteo Larice, Responsabile Attività Risorse Umane.

Il Referente per l'Università è il prof. Giovanni Comelli, Direttore del Dipartimento di Fisica.

In caso di sostituzione del proprio referente ciascuna Parte informerà l'altra non appena possibile con comunicazione scritta.

### **Articolo 4 – Clausola di non concorrenza**

Le attività svolte in attuazione della presente Convenzione non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quella dell'Ateneo. In caso contrario, il Referente universitario della Convenzione di cui all'art. 3, è tenuto a comunicare senza ritardo eventuali situazioni di conflitto d'interesse effettivo o potenziale.

#### **Articolo 5 – Clausola di segretezza**

Le Parti si impegnano a garantire per sé e per il proprio personale la massima riservatezza ed a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato e qualificate per iscritto come confidenziali, riguardanti l'altra parte di cui venissero a conoscenza in forza dell'attività svolta nell'ambito della collaborazione instaurata con e nell'ambito della presente Convenzione Quadro.

#### **Articolo 6 – Clausola di limitazione di responsabilità**

Elettra non si assume le obbligazioni dell'Università né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte dell'Università.

L'Università non si assume le obbligazioni di Elettra né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte di Elettra.

E' esclusa ogni garanzia dell'Università per le obbligazioni contratte da Elettra; è parimenti esclusa ogni garanzia di Elettra per le obbligazioni contratte dall'Università.

#### **Art. 7 – Finanziamento di Assegni di ricerca, Borse e Premi di studio**

Elettra potrà finanziare assegni di ricerca, borse di dottorato, post-dottorato o premi per studenti, laureati o dottorandi dell'Università con le modalità indicate dall'art. 2 della presente Convenzione.

Inoltre, attraverso gli Accordi Attuativi sopra indicati le Parti potranno concordare e disciplinare il finanziamento da parte di Elettra di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca con le forme e nei modi di cui all'art. 22 comma 1 della L n. 240 del 30.12.2010, "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" che consente alle Università, nell'ambito delle disponibilità del bilancio universitario, di conferire assegni per la collaborazione ad attività di ricerca.

Se ritenuto d'interesse da parte di Elettra per lo svolgimento dei programmi di ricerca i Dipartimenti

potranno inoltre attivare borse di avviamento alla ricerca, ai sensi dell'art. 18, comma 5 lettera f) della L. n. 240/2010, previa sottoscrizione di apposita convenzione di finanziamento da parte di Elettra. Le borse potranno essere poi attivate con emissione di appositi bandi in cui saranno precisati i requisiti richiesti in base alle specifiche attività da svolgere. Gli oneri finanziari delle borse dovranno essere totalmente a carico del finanziatore ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e gli eventuali oneri assicurativi.

#### **Articolo 8 – Spazi, Attrezzature e Servizi tecnici**

Per consentire lo svolgimento della generale attività di ricerca applicata su specifici progetti anche multidisciplinari, le Parti mettono reciprocamente a disposizione l'uso dei propri locali, laboratori, attrezzature e servizi tecnici.

Per la specificità e l'impianto normativo che contraddistinguono la gestione degli impianti e dei servizi informatici e telematici le Parti dovranno concordare eventuali modalità di utilizzo degli stessi, tenuto conto dei conseguenti carichi economici e delle esigenze di risorse umane necessarie, esplicitandole, nel caso, in forma palese negli atti di stipula degli atti/Accordi Attuativi di cui all'art. 2 della presente Convenzione Quadro.

Le Parti si consulteranno per l'eventuale realizzazione comune di iniziative che dovessero comportare l'installazione presso le rispettive sedi di nuovi mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, ovvero per l'avvio di rilevanti iniziative di trasferimento tecnologico o di divulgazione scientifica.

#### **Articolo 9 - Coperture assicurative e Sicurezza**

Ciascuna Parte garantisce le coperture assicurative di legge contro il rischio degli infortuni del proprio personale e degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi impegnati nello svolgimento delle attività concordate ai sensi e nel quadro della presente Convenzione, anche presso i locali e i laboratori dell'altra Parte.

Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso



terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna.

Nel caso in cui assegnisti di ricerca, collaboratori e/o personale non di ruolo dell'Ateneo fosse chiamato a partecipare alle attività previste dall'art. 2, dovranno garantire a proprie spese le necessarie coperture assicurative richieste per l'accesso ai locali e laboratori di Elettra.

Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni e/o previste da disposizioni interne della parte ospitante.

#### **Articolo 10 – Proprietà intellettuale dei risultati e pubblicazione.**

In ogni caso, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta *pro quota* inventiva a seconda dell'apporto di ciascun Ente e regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vigente, e saranno comunque sottoposti all'approvazione degli Organi competenti.

I risultati delle attività svolte in esecuzione della presente Convenzione potranno essere oggetto di pubblicazione previo consenso scritto di entrambe le Parti e senza pregiudizio per eventuali interessi connessi alla tutela dei risultati stessi.

Sono in ogni caso fatte salve eventuali diverse modalità da concordare negli Accordi Attuativi.

#### **Articolo 11 – Trattamento dei dati personali**

I dati trattati in esecuzione della presente Convenzione, saranno utilizzati per i soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione o riservatezza dei dati e delle informazioni ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento

generale sulla protezione dei dati) e del Decreto Legislativo n. 101/2018- emanato in attuazione dell'articolo 13 della Legge di delegazione europea 2016-2017 (Legge n.163/ 2017).

**Articolo 12 – Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica -Decreto Legislativo n. 231/2001**

Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni.

L'Università dichiara di conoscere il contenuto del Codice Etico, del Codice di Comportamento e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 adottato da Elettra (consultabile sul sito internet <http://www.elettra.eu/public/amministrazione-trasparente/prevenzione-della-corruzione-e-trasparenza.html>) per prevenire le fattispecie connesse alle specifiche aree di rischio e di far rispettare le regole in essi contenute, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovesse avvalersi nell'esecuzione dell' attività prevista dalla presente Convenzione.

L'inosservanza delle suddette previsioni costituisce grave inadempimento contrattuale in relazione al quale Elettra si riserva la facoltà di dichiarare risolta di diritto la presente Convenzione, fermo restando il diritto al risarcimento degli eventuali danni.

**Articolo 13 – Durata, rinnovo e recesso**

La presente Convenzione ha la durata di anni 5 (cinque), a decorrere dalla data dell'ultima delle sottoscrizioni e potrà essere rinnovata, a scadenza, per ulteriori periodi quinquennali, con scambio di comunicazioni scritte, almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza.

Le Parti potranno recedere dalla Convenzione con un preavviso di 3 (tre) mesi.

Il preavviso per il recesso è ridotto a 45 (quarantacinque) giorni nel caso di inattività protratta, o attività che rappresenti duplicazione di altre, o che abbia per oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente correlati con il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Le Parti si riservano altresì il diritto di recedere per giusta causa qualora l'attività derivante dalla presente Convenzione comporti occasione di impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie.

In ogni caso il recesso dev'essere comunicato alla controparte con lettera raccomandata A/R o tramite Posta Elettronica Certificata.

#### **Articolo 14 – Controversie**

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa derivare dalla presente Convenzione. Nel caso in cui tale definizione amichevole non possa essere raggiunta, ogni eventuale vertenza che sorgesse fra le Parti relativamente alla validità, interpretazione od esecuzione della Convenzione sarà di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria del foro di Trieste.

#### **Articolo 15- Spese**

La presente Convenzione costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico.

Eventuali spese, imposte e tasse inerenti il presente atto sono ripartite fra le Parti.

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art.4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986.

Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Il Rettore dell'Università degli Studi di Trieste

Prof. Maurizio Fermeglia - sottoscritto digitalmente –

Il Presidente e Amministratore Delegato di Elettra – Sincrotrone Trieste, Società Consortile per Azioni

Prof. Alfonso Franciosi - sottoscritto digitalmente –

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del Codice Civile, si approvano specificamente le disposizioni di cui agli artt. 6 e 14 della presente Convenzione.

Il Rettore dell'Università degli Studi di Trieste

Prof. Maurizio Fermeglia - sottoscritto digitalmente –

Il Presidente e Amministratore Delegato di Elettra – Sincrotrone Trieste, Società Consortile per Azioni

Prof. Alfonso Franciosi - sottoscritto digitalmente –

\*\*Documento sottoscritto con firma digitale, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice dell'Amministrazione Digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82., in difetto di contestualità spazio/temporale, e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c.. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l'art. 21 del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82.



**DiKe - Digital Key**  
(Software per la firma digitale di documenti)

Esito Verifica Firma

23 maggio 2019

File : C:/Users/5758/dikeTmpdir\_5811/17573/Elettra\_UniTs\_convenzione\_quadro\_signed\_both\_parties.pdf.p7m

Esito Verifica : Firma CADES OK Data di verifica: 23/05/2019 11.02.23 (UTC Time)  
Algoritmo Digest : SHA-256  
Firmatario : MAURIZIO FERMEGLIA  
Ente Certificatore : InfoCert Firma Qualificata 2  
Cod. Fiscale : FRMMRZ55R09L424P  
Stato : IT  
Organizzazione : UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE/80013890324  
Unità Organizzativa : DIVISIONE ISI  
Cod. Ident. : 201150063416  
Certificato Sottoscrizione : SI  
Validità Cert dal: : 28/11/2016 09.09.08 (UTC Time)  
Validità Cert fino al: : 28/11/2019 00.00.00 (UTC Time)  
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa  
Data e Ora Firma : 14/12/2018 11.38.19 (UTC Time)

Esito Verifica : Firma CADES OK Data di verifica: 23/05/2019 11.02.23 (UTC Time)  
Algoritmo Digest : SHA-256  
Firmatario : ALFONSO FRANCIOSI  
Ente Certificatore : InfoCert Firma Qualificata 2  
Cod. Fiscale : FRNLNS55L14H501V  
Stato : IT  
Organizzazione : ELETTRA-SINCROTRONE TRIESTE S.C.P.A./00697920320  
Cod. Ident. : 2017501530276  
Certificato Sottoscrizione : SI  
Validità Cert dal: : 07/04/2017 15.56.29 (UTC Time)  
Validità Cert fino al: : 07/04/2020 00.00.00 (UTC Time)  
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa  
Data e Ora Firma : 20/12/2018 12.32.12 (UTC Time)

---

**InfoCert S.p.A.**

sito web: [www.firma.infocert.it](http://www.firma.infocert.it)